

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

Nr. Progr. **51**  
Data **30/07/2014**  
Seduta NR. **9**  
Titolo **4**  
Classe **1**  
Sottoclasse **1**

*Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/07/2014*

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **30/07/2014** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	S	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANSCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	N		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti giustificati i signori:

*IOVINO PAOLO*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA,  
ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MARCHESINI GIULIA, LAFFI ELISA, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

**OGGETTO:**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento alla deliberazione n. 45 in data odierna e alla registrazione in atti al n. 14.622.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del Servizio di gestione dei rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

**Richiamati** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono disposizioni in materia di TASI;

**Visto** il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella Legge di stabilità 2014;

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  - solo per il 2014 i limiti di cui ai punti precedenti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;
  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);
- d) che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b) del comma 682 (comma 683);

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato in questa stessa seduta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50;

**Richiamati** in particolare gli articoli 4, 9 e 11 del Regolamento, i quali stabiliscono:

- a) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore (art. 4);
- b) i servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI (art. 9),
- c) ai fini dell'applicazione delle detrazioni, quanto segue: "Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore e alle unità immobiliari ad esse equiparate" (art. 11),

**Visti** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, risultanti dall'allegato al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che:**

- con propria deliberazione n. 49 in data odierna, sono state fissate per l'anno d'imposta 2014 le aliquote ai fini del pagamento dell'Imposta Municipale Propria;
  - a decorrere dal 01.01.2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06.12.2011, n. 201;
  - a decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31.08.2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata;
  - tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
- Ritenuto** necessario, per l'anno 2014:
- di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014 (di modifica al comma 677 della Legge n. 147/2013) e di aumentare l'aliquota TASI massima dello 0,8 per mille;

- di stabilire un sistema di detrazioni per le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, finalizzato a garantire per quanto possibile l'invarianza di carico fiscale tra IMU e TASI;

**Richiamata** inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 3 luglio 2014 avente per oggetto: "Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Bilancio Annuale di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 – Approvazione dei relativi schemi ed allegati";

**Ritenuto** per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di Bilancio, di stabilire, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678, della Legge n. 147/2013, le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2014, nella misura seguente:

- aliquota TASI pari a 3,3 per mille, per abitazione principale e relative pertinenze, e per quelle ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, ad esclusione di quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota TASI pari a 3,3 per mille, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota TASI pari a zero (zero) per mille, per tutte le altre fattispecie imponibili TASI;

**Ritenuto** inoltre di prevedere per l'anno 2014:

- per le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni le sotto elencate detrazioni rapportate alla fascia di rendita catastale corrispondente che risulta dalla somma delle rendite catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto:

<b>Fascia di rendita catastale (euro) abitazione principale + pertinenze</b>	<b>Detrazione</b>
Da € 0 a € 300,00	€ 166,00
Da € 300,01 a € 400,00	€ 153,00
Da € 400,01 a € 500,00	€ 141,00
Da € 500,01 a € 600,00	€ 130,00
Da € 600,01 a € 700,00	€ 118,00
Da € 700,01 a € 800,00	€ 106,00
Da € 800,01 a € 900,00	€ 94,00
Da € 900,01 a € 1.000,00	€ 82,00
Da € 1.000,01 a € 1.100,00	€ 71,00
Da € 1.100,01 a € 1.200,00	€ 59,00
Da € 1.200,01 a € 1.300,00	€ 47,00
Da € 1.300,01 a € 1.400,00	€ 35,00
Oltre € 1.400,00	€ 0,00

- al fine dell'individuazione della detrazione per l'abitazione principale prevista al punto precedente la rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente. Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è composta da più porzioni con autonoma rendita, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze;
- una ulteriore detrazione di € 30,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fiscalmente a carico, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o assimilata;
- in caso di nucleo familiare avente un figlio disabile grave, a carico fiscale, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata, non inserito in struttura residenziale e con i requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 spetta un'unica detrazione di € 250,00;

**Tenuto conto che:**

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.147,
- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il gettito stimato dal predetto incremento ammonta ad € 323.000,00 ed è interamente destinato al finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le quali comportano un costo complessivo stimato di € 480.000,00 e consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

**Considerato** inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 912.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 65,83%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI	€ 912.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo	€ 1.385.344,00
Differenza	€ 473.344,00
Percentuale di finanziamento dei costi	65,83%

**Visti:**

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**Richiamato** infine l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 10 luglio 2014;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 19 luglio 2014 e pervenuto al protocollo n. 15657 del 24 luglio 2014;

**Visti** infine:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento generale delle entrate;

**Dato atto** che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Con voti** favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Franceschi) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 16 componenti

**DELIBERA**

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014:

**a) aliquota TASI 3,3 per mille** per le seguenti unità immobiliari e pertinenze ammesse ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9:

- unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze;
- unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - b) aliquota TASI pari a 3,3 per mille**, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - c) aliquota TASI pari a 0 (zero) per mille**, per tutte le altre fattispecie imponibili TASI;
- 2) Di riconoscere alle unità abitative di cui al punto 1 lettera a) le detrazioni elencate nella tabella seguente rapportate alla fascia di rendita catastale corrispondente che risulta dalla somma delle rendite catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto:

<b>Fascia di rendita catastale (euro) abitazione principale + pertinenze</b>	<b>Detrazione</b>
Da € 0 a € 300,00	€ 166,00
Da € 300,01 a € 400,00	€ 153,00
Da € 400,01 a € 500,00	€ 141,00
Da € 500,01 a € 600,00	€ 130,00
Da € 600,01 a € 700,00	€ 118,00
Da € 700,01 a € 800,00	€ 106,00
Da € 800,01 a € 900,00	€ 94,00
Da € 900,01 a € 1.000,00	€ 82,00
Da € 1.000,01 a € 1.100,00	€ 71,00
Da € 1.100,01 a € 1.200,00	€ 59,00
Da € 1.200,01 a € 1.300,00	€ 47,00
Da € 1.300,01 a € 1.400,00	€ 35,00
Oltre € 1.400,00	€ 0,00

- 3) Di stabilire che al fine dell'individuazione della detrazione per l'abitazione principale prevista al precedente punto 2) la rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente. Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è composta da più porzioni con autonoma rendita, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze;
- 4) Di riconoscere per le abitazioni di cui al punto 1 lettera a) un'ulteriore detrazione di € 30,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fiscalmente a carico, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o assimilata;



- 5) Di riconoscere, oltre alla detrazione spettante ai sensi del disposto di cui al punto 2), in caso di nucleo familiare avente un figlio disabile grave, a carico fiscale, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata, non inserito in struttura residenziale e con i requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, un'unica detrazione di € 250,00;
- 6) Di dare atto che le detrazioni di cui al punto 2), 4) e 5), sono da detrarre dal tributo dovuto sulle unità abitative di cui al punto 1 lettera a), fino a concorrenza del suo ammontare e devono essere rapportate al periodo di possesso e al numero di soggetti titolari di diritti reali sul bene, nello stesso residenti e dimoranti;
- 7) Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27.12.2013, n. 147;
  - l'incremento delle aliquote oltre i limiti di Legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
  - il gettito stimato dal predetto incremento ammonta ad € 323.000,00 ed è interamente destinato al finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le quali comportano un costo complessivo stimato di € 480.000,00 e consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
  - il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 912.000,00;
  - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 65,83%;
- 8) Di stabilire in € 1.385.344,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nell'allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

<b>Servizio</b>	<b>Costo totale</b>
Servizio Biblioteca, museo	€ 308.615,00
Servizio Viabilità e circolazione stradale (al netto della quota finanziata con sanzioni codice della strada)	€ 80.076,00
Servizio Illuminazione pubblica (al netto della quota finanziata con sanzioni codice della strada)	€ 335.083,00
Servizio Urbanistica e gestione del territorio	€ 138.898,00
Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 452.694,00
Servizi nel campo dello sviluppo economico	€ 69.978,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.385.344,00</b>

- 9) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (convertito in Legge n. 214/2011).

## TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI DI CUI ALL' ART. 9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2014

Descrizione costo	Importo						Totale
	Servizio Biblioteca, museo	Servizio Viabilità e circolazione stradale	Servizio Illuminazione pubblica	Servizio Urbanistica e gestione del territorio	Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	Servizi nel campo dello sviluppo economico	
Personale	€ 129.366,00	€ 55.122,00	€ 27.126,00	€ 111.914,00	€ 207.643,00	€ 63.016,00	€ 594.187,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€ 8.250,00	€ 10.000,00	€ 3.300,00	€ 600,00	€ 38.300,00		€ 60.450,00
Prestazioni di servizi	€ 136.548,00	€ 7.600,00	€ 302.800,00	€ 4.560,00	€ 184.800,00	€ 1.642,00	€ 637.950,00
Utilizzo di beni di terzi	€ 2.100,00						€ 2.100,00
Trasferimenti	€ 23.670,00			€ 15.500,00	€ 7.872,00	€ 3.000,00	€ 50.042,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		€ 3.361,00					€ 3.361,00
Imposte e tasse	€ 8.681,00	€ 3.993,00	€ 1.857,00	€ 6.324,00	€ 14.079,00	€ 2.320,00	€ 37.254,00
							€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 308.615,00</b>	<b>€ 80.076,00</b>	<b>€ 335.083,00</b>	<b>€ 138.898,00</b>	<b>€ 452.694,00</b>	<b>€ 69.978,00</b>	<b>€ 1.385.344,00</b>

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera **51** del **30/07/2014**

**AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO**

---

OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

---

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 28/07/2014	IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  BARBIERI CLAUDIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 28/07/2014	IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  BARBIERI CLAUDIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 30/07/2014**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MADDALONI CARMINE

IL VICE SEGRETARIO  
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 07/08/2014